

STATUTO MUSEO CIVICO

Approvato con Delibera di C.C. n.11 del 7/03/2002

TITOLO I **« DISPOSIZIONI GENERALI »**

ART. 1- COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, quest'ultimo come integrato dall'art. 6 n.1 L.R. 30/2000, nonché ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 dello Statuto Comunale, l'Istituzione pubblica denominata:

« MUSEO CIVICO »

2. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Quella contabile si svolge secondo le norme che seguono. Svolge la sua attività nel rispetto dello Statuto del Comune, dei Regolamenti comunali e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale. Ha sede in Castelbuono nei locali del Castello Comunale.

ART. 2 – COMPITI

1. L'Istituzione esplicherà i seguenti compiti:

- a) Strutturazione, allestimento, organizzazione, gestione del Museo Civico;
- b) Creazione di un sistema museale urbano e territoriale integrato nella rete museale, regionale, nazionale ed internazionale;
- c) Attività Culturali.

2. Il Comune può deliberare l'estensione dell'attività dell'Istituzione.

3. Nel rispetto del presente Statuto, l'Istituzione adotta regole interne per l'organizzazione ed il funzionamento della propria attività.

4. Il Museo Civico si articola nelle seguenti sezioni:

- Storica;
- Artistica;
- Letteraria;
- Etno-antropologica.

5. Nel contesto dei compiti di cui ai superiori commi, l'Istituzione:

- a) Promuove l'identificazione, il reperimento, l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, l'ordinamento, l'inventario, la catalogazione, la valorizzazione dei Beni Culturali del Territorio;
- b) Promuove la fruizione pubblica dei suddetti beni attuando, in particolare, iniziative promozionali, didattiche ed educative per la conoscenza della storia sociale, civile, religiosa ed economica cittadina, delle tradizioni locali, delle opere d'arte e dei monumenti;

- c) Assume e coordina iniziative e servizi utili alla formazione di documentazioni relative ai beni posseduti e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte;
- d) Crea, per l'incremento e la migliore conservazione, conoscenza, catalogazione e fruizione pubblica di tutti i beni culturali presenti nel territorio, occasioni di studio, di formazione, di ricerca, formulando proposte e progetti;
- e) Promuove e coordina attività capaci di inserire la cultura locale nel sistema più ampio dei presidi culturali nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, privati e con il mondo della produzione;
- f) Organizza, promuove e cura studi, incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni varie, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione culturale e scientifica, concorsi e premi, con riferimento al territorio ma anche nei diversi campi del sapere.

ART. 3 – BENI IN DOTAZIONE

- I. Il Comune conferisce in uso all'Istituzione, conservandone, la proprietà:
 - a) I locali del Castello, tranne quelli della Cappella di S. Anna e annessi, per l'allestimento museale, nonché per l'espletamento delle attività di cui agli articoli precedenti;
 - b) Ogni altro diverso locale che il Comune potrà mettere a disposizione;
 - c) Tutti i beni mobili, le raccolte, i materiali, che saranno conferiti dal Comune.

TITOLO II

ART. 4 – ORGANI DELLA ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il presidente;
 - c) Il Direttore.

~ CAPO I ~

« IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE »

ART.5 – COMPOSIZIONE NOMINA E REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri nominati dal Sindaco, e scelti fra persone che per studi, esperienze d'arte, istruzioni o particolari benemerienze verso l'Istituzione o la cultura locale possono dare valida collaborazione di consiglio e di opera.
Alle riunioni partecipa il Direttore con funzioni di Segretario.
Anche il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del C.d.A. durano in carica per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco e sono rinominabili.
3. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto comunale.

ART. 6 – COMPETENZE

1. Il Consiglio compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dal presente regolamento alla competenza del Presidente o del Direttore.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) deliberare il piano-programma, il bilancio annuale e triennale e la relativa relazione, le variazioni di bilancio, il rendiconto;
 - b) deliberare annualmente il programma delle attività con la indicazione delle relative spese;
 - c) dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi dell'Istituzione;
 - d) approvare le disposizioni interne;
 - e) esprimere parere preventivo al Comune per accettare donazioni e conseguire legati;
 - f) eliminare e proporre la cancellazione degli inventari dei beni propri ed in uso divenuti inservibili.

- g) Determinare la misura del fondo di anticipazione per le spese di economato;
- h) Deliberare le tariffe per i servizi di sussidio (fotoriproduzione, microfilmatura, ecc.);
- i) Concordare con l'Amministrazione Comunale la dotazione organica necessaria per il funzionamento dell'Istituzione.

3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono esecutive dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, eccetto quelle previste ai punti a) e b) che vanno sottoposte all'approvazione del Comune.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previo avviso scritto da inviare, salvo casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima, del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente; ogni componente e il Direttore possono proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso.
- 3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedono almeno due Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che devono rientrare tra i compiti dello stesso Consiglio.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; mancando questi dal consigliere anziano.
- 5. Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio può, comunque, invitare alle proprie sedute persone che si ritiene utile sentire.
- 6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 7. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 8. I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre sedute di consecutive decadono dalla carica.

ART. 8 – VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Le votazioni sono sempre palesi.
- 2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Il presidente e Componenti devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli

stessi casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo Statuto del Comune per gli amministratori comunali.

4. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche a l Direttore che viene sostituito nella funzione di verbalizzazione da un Consigliere scelto dal Presidente.

ART. 9 – POTERE SOSTITUTIVO

1. Il Sindaco si sostituirà al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 8, comma 3, o, previa diffida, per altro giustificato motivo.

ART. 10 – RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le norme che valgono per gli Amministratori Comunali, ove richiesto.

~ CAPO II ~

« IL PRESIDENTE »

ART. 11 – NOMINA E REVOCA

1. Le modalità di nomina e revoca del Presidente sono stabilite dallo Statuto del Comune (art. 64).
2. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il Sindaco provvederà alla nuova nomina entro 90 giorni.

ART. 12 – COMPETENZE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, propone gli argomenti da trattare.
2. Il presidente può conferire ai membri del Consiglio di Amministrazione specifici incarichi per il funzionamento dell'Istituzione.

ART. 13 – VICE PRESIDENTE

1. Il presidente delega un componente del Consiglio di Amministrazione, che assume la qualifica di Vice Presidente, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

~ CAPO III ~

« IL DIRETTORE »

ART. 14 – NOMINA

1. L'incarico di Direttore è attribuito dal Sindaco, tenendo conto della natura e delle caratteristiche della Istituzione, scelto tra coloro io quali possono avere la rappresentanza esterna.
2. L'incarico di Direttore può essere affidato dal Sindaco a persona estranea all'Amministrazione Comunale, tramite contratto di prestazione d'opera professionale a tempo determinativo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Alla scadenza del termine il rapporto con l'Istituzione può essere riconfermato. Per tutta la durata dell'incarico, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità spettanti al personale comunale.

ART. 15 – COMPETENZE

1. Il Direttore.
 - a) Provvede all'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica, riguardanti specifici settori del Museo, di cui è personalmente responsabile;
 - b) Cura l'inventario generale di tutte le proprietà del Museo e lo aggiorna una volta l'anno;
 - c) Formula un piano annuale per i lavori di restauro delle opere del Museo e per la sistemazione delle collezioni;
 - d) Contribuisce all'organizzazione delle manifestazioni che si svolgono nell'ambito delle iniziative del Museo e ne predispone i preventivi di spesa per tali manifestazioni;
 - e) Esprime parere sulla consultazione del materiale da parte degli studiosi;
 - f) Vigila sul personale, addetto al Museo.
2. Per l'espletamento di tutti i compiti demandatigli può avvalersi anche delle strutture e del personale del Comune.
3. Tutti gli atti gestionali sono assunti dal Direttore con proprie determinazioni annotate su apposito registro.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito da un responsabile di servizio all'uopo nominato dal Sindaco.
5. Il Direttore, nei casi dovuti, ha l'obbligo di segnalare alle Soprintendenze competenti,

opere ed oggetti bisognosi di cure e di interventi di restauro.

6. Alla fine di ogni anno solare, il Direttore è tenuto a presentare al Consiglio di amministrazione una relazione sullo stato e sull'attività dell'Istituzione, sugli incrementi, sui lavori compiuti, sull'affluenza del pubblico, sulla gestione contabile.
7. Lasciando la carica, il Direttore effettua con regolari verbali la consegna della sede, delle raccolte e dei relativi inventari, dei materiali e delle attrezzature esistenti, al suo successore o ad un funzionario del Comune delegato dal Sindaco.

TITOLO III

« IL PERSONALE DELLA ISTITUZIONE »

ART. 16 – PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione è costituito dal Direttore e dal Personale Comunale assegnato.
2. Con proprio regolamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Comune, l'Istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali, tra l'altro, l'orario di lavoro.
3. Il personale appartiene alla dotazione organica dell'Ente Comune di Castelbuono.
4. Per lo svolgimento di tutte le attività, l'Istituzione può servirsi di volontari iscritti all'Albo aperto a chiunque abbia i requisiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione, nonché, di privati, per prestazioni occasionali, con spese a proprio carico. Può anche dare incarichi gratuiti od onerosi ad Associazioni e/o Cooperative di servizi con spese a carico del proprio bilancio.

ART. 17 – PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO

1. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche/scientifiche l'Istituzione può affidare incarichi a tempo determinato a personale non appartenente all'organico comunale, con spesa a carico del proprio bilancio.
2. Il conferimento dell'incarico è disposto, su proposta del Presidente, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'organico comunale sia per quanto concerne la scelta delle persone, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.

ART. 18 – CURATORI ONORARI

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare dei Curatori Onorari che presteranno l'opera gratuitamente, i quali opereranno di concerto con lo stesso Consiglio.
2. Possono essere nominati Curatori Onorari esperti che abbiano conseguito meriti scientifici e abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche nei campi attinenti ai contenuti e agli scopi dell'Istituzione. La nomina non configura una qualsiasi forma di rapporto di lavoro, costituendo solo riconoscimento onorifico.

TITOLO IV

« GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE »

ART. 19 – ENTRATE E SPESE

1. L'Istituzione trae i mezzi per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività e, in genere, per il suo funzionamento da trasferimenti del Comune e da eventuali Sovvenzioni della Provincia e dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e da privati, dai canoni di concessione di strutture, dalle tariffe di servizi, dagli incassi di ingresso.
2. Fatto salvo quanto già previsto dal presente regolamento, sono a carico del bilancio dell'Istituzione le spese relative all'incremento delle dotazioni, al restauro e alla conservazione delle collezioni naturalistiche, delle opere a stampa e dei manoscritti, salvo ove necessario, l'intervento finanziario del Comune o di altri Enti pubblici o di privati.
3. Per le spese di Funzionamento l'Istituzione provvede con le risorse finanziarie trasferite dal Comune mediante apposito fondo da determinare annualmente, distinto da quello di cui all'art. 27.
4. I rimborsi delle spese, a qualunque titolo, non potranno superare 1/5 del fondo assegnato annualmente dal Comune.

ART. 20 – IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. L'Istituzione deve formare ogni anno il bilancio preventivo, redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
3. Per la struttura, la formazione e la gestione del bilancio, si applicano le disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, nonché le norme del regolamento comunale di contabilità.
4. Il bilancio dev'essere corredato dal parere dei revisori dei conti di cui al successivo art.23.

ART. 21 – ADEMPIMENTI

1. Entro il 15 Settembre di ogni anno, di norma, il Direttore, d'intesa con il presidente, predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta entro lo stesso termine, corredato dal piano-programma, al Consiglio di Amministrazione.

2. Entro il 30 Settembre successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione con il piano-programma e lo invia, unicamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Comune per l'approvazione.

ART. 22 – IL BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale di previsione, di durata pari a quello del mandato, è redatto in termini di competenza, ed indica distintamente la spesa consolidata e quella di sviluppo.
2. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente.
3. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare le entrate né ad impegnare le spese in esso contemplate.

ART. 23 – IL RENDICONTO

1. Il rendiconto è composto dal conto finanziario, dal conto economico e dal conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi previsti per il rendiconto del Comune.
2. Al rendiconto sono allegate le relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione, il rendiconto della gestione conclusasi il 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Entro il 31 Marzo successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto e lo invia al Comune per l'approvazione. Con la deliberazione di approvazione del rendiconto, esprime le proprie valutazioni sull'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

ART. 24 – REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'Istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.
2. Il compenso è regolato dalle vigenti norme in materia e farà carico sul bilancio comunale.

ART. 25 -I REGISTRI CONTABILI

1. I registri contabili obbligatori sono:
 - a) Il giornale di cassa;
 - b) Il libro mastro degli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - c) Le altre scritture contabili previste dalla legge ai fini fiscali;

- d) Il libro degli inventari dei beni assegnati o acquisiti con mezzi finanziari propri.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali, distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi.
 3. Nel libro mastro si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento e di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
 4. L'annotazione su appositi registri di operazioni rilevanti ai fini fiscali dovrà essere comunicata al Comune, in tempo utile, per garantire la chiusura periodica delle operazioni.

ART. 26 – INVENTARIO

1. Per la classificazione, la tenuta, l'aggiornamento dell'inventario, nonché per la valutazione dei beni in esso descritti si applicano le norme previste dall'ordinamento finanziario e contabile e dal regolamento comunale di contabilità.
2. L'inventario è redatto in due esemplari; uno da conservare presso l'Istituzione, l'altro da trasmettere al Comune, al quale devono essere comunicate entro il mese di Gennaio le variazioni intervenute nell'anno precedente.
3. L'inventario è firmato dal Direttore e controfirmato dal Presidente,. Per la prima volta, la momento dell'inizio dell'attività e della consegna dei beni, l'inventario sarà sottoscritto anche da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Istituzione deve avere un proprio regolamento, approvato dal Comune su proposta del Consiglio di amministrazione, per la conservazione, la sistemazione, l'incremento e l'uso del materiale e delle opere, nonché contenente norme per gli inventari, i cataloghi, i registri e le attività temporanee.
5. Il materiale librario e documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, etno-antropologico, i mobili e le attrezzature esistenti nelle strutture dell'Istituzione, sono affidati per la custodia e la conservazione al Direttore, al quale si applica la normativa dei consegnatari dei beni e che può nominare sub-consegnatari. In tal caso la responsabilità è congiunta.
6. Di ogni opera e di ogni oggetto sarà redatta la scheda di catalogazione scientifica con annessa documentazione fotografica, progressivamente numerata.
7. Le norme su indicate valgono anche per opere ed oggetti ricevuti in deposito.
8. Per quanto riguarda i depositi da parte dei privati, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate ma non potrà ritirarle se non al termine del concordato, risultante

dall'apposito verbale firmato dal Sindaco, dal Presidente, dal Direttore e dal Depositante.

ART. 27 – DOTAZIONE ANNUALE

1. Per le finalità proprie dell'Istituzione il Comune di Castelbuono contribuisce trasferendo annualmente un apposito fondo.
2. A tale fondo vanno aggiunti gli eventuali contributi ordinari e straordinari che per gli stessi scopi sono concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o da privati, dai biglietti d'ingresso, dalle tariffe per i servizi di sussidio e da altre eventuali attività compatibili con gli scopi dell'Istituzione.

ART. 28 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune, presso il quale è istituito apposito sottoconto di quello generale dell'Ente. Alle riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, si provvede con le stesse modalità previste per il Comune stesso.

ART. 29 – SERVIZIO DI CASSA INTERNO

1. Presso l'Istituzione può essere costituito un servizio di cassa interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese di economato.
2. La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stabilita nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 2, lett. g).

ART. 30 – SPESE DI ECONOMATO

1. Con provvedimento del C. d. A. viene determinata la natura e il limite massimo delle spese di economato, tra cui, l'urgente provvista di materiale e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli immobili in dotazione.
2. All'effettuazione delle spese provvede il Direttore, con le modalità stabilite al comma 2 dell'art. 29. Il Direttore può delegare ad altri dipendenti tali compiti.

ART. 31 - PRESTITI

1. I reperti dell'Istituzione potranno essere dati in prestito per mostre ed iniziative culturali, sempre che vengano fornite dagli organizzatori adeguate garanzie sul valore scientifico delle stesse iniziative e sulla conservazione del materiale ed una completa copertura assicurativa. I prestiti per mostre devono essere autorizzati dal Comune e dovrà esserne stabilita la durata.

TITOLO V

ART. 32 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, lo Statuto del Comune, i regolamenti comunali di contabilità per la disciplina dei contratti.
2. Valgono anche tutte le norme di legge in materia di ordinamento dei Musei.
3. Eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti comunali direttamente incidenti sul presente regolamento avranno efficacia immediata, senza bisogno di ulteriori atti modificativi dello stesso.

ART. 33 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Nelle more delle funzionalità dei locali del Castello, sede provvisoria dell'Istituzione sono i locali dell'ex Banca di Corte.
2. I termini previsti nel Titolo IV si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla nomina del Direttore.
3. Le norme del presente Statuto sostituiscono integralmente le norme contenute nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 185 del 10/12/1980 e successive modifiche ed integrazioni.